



Rep. 56247

Fasc. 1130

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

“REALIZZAZIONE DELLE CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA

MATTEUCCI – CUP J51B20000700001 – CIG 96775105E3

SCRITTURA PRIVATA

L'anno DUEMILAVENTITRE (2023) e questo dì ventisette (27) del mese di novembre

TRA

- **Arch. Fabio DAOLE**, nato a [REDACTED]

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del **Comune di Pisa**, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 (Codice Fiscale - Partita IVA 00341620508), nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione Attuazione e rendicontazione progetti PPNRR – Programmazione Lavori Pubblici – Infrastrutture verdi del medesimo Comune, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, 3° comma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in esecuzione della propria determinazione DD-06/688 del 12/05/2023, che trovasi depositata in atti d'ufficio;

- **Sig. Massimo Bernardini** nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED] il quale interviene al presente atto e agisce non in proprio, ma in rappresentanza di **BM COSTRUZIONI SRL** (di seguito indicata come “impresa aggiudicataria o “appaltatore”), con sede in Pisa – Oratoio Via di Oratoio n. 63 iscritta Registro Imprese di Pisa, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02316860507 , nella sua qualità di

Amministratore Unico/Legale Rappresentante della suddetta società, avente i poteri per questo atto come il medesimo dichiara

PREMESSO CHE

- che con determinazione dirigenziale DIREZIONE 06/453 del 17/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta sulla piattaforma START – procedura negoziata senza bando di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020 come da ultimo modificato con D.L. 77/2021 conv. nella l. n. 108/2021, con invito di n. 10 operatori economici in base ai requisiti di partecipazione stabiliti nella determinazione a contrarre, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di seguito meglio descritto, il cui importo a base di gara ammonta ad € 164.812,83=(Euro centosessantaquattromila ottocentododici/83) di cui € 150.936,88=(Euro centocinquantamila novecentotrentasei/88) per l’esecuzione delle lavorazioni ed € 13.875,95=(Euro tredicimila ottocentottantacinque/95) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa;

- al progetto è stato attribuito il codice unico di progetto CUP J51B2000070001;

- che a seguito della gara l’impresa **BM COSTRUZIONI SRL** si è aggiudicata l’appalto per complessivi € 153.069,94=(Euro centocinquantatremila sessantanove/94), avendo offerto sull’importo dei lavori a base d’asta di € 150.936,88=(Euro centocinquanta novecentotrentasei/88) un ribasso del 7,78% (sette virgola settantotto per cento) pari ad € 11.742,89=(Euro undicimila settecentoquarantadue/89) il tutto come risulta dall’offerta e dai verbali di gara in atti d’ufficio;

- che con Determinazione Dirigenziale D-06 n. 688 del 12/05/2023, il Dirigente della Direzione Infrastrutture e Viabilità - Mobilità - Verde e Arredo Urbano – Edilizia Scolastica ha approvato i predetti verbali, aggiudicando definitivamente all'impresa **BM COSTRUZIONI SRL** l'appalto suddetto per la “**Realizzazione nuovo percorso pista ciclabile tratto CNR Via Matteucci CUP J51B20000700001 - CIG- 96775105E3**”, per il prezzo offerto ed ha stabilito di stipulare con l'impresa medesima regolare contratto in forma di scrittura privata;

- che in data 19/05/2023 è stata data comunicazione ai soggetti di cui all'art. 76 c.5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 del provvedimento di aggiudicazione e indicato il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 c.9 del Codice per la stipulazione del contratto;

- che l'impresa Aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma della lettera di invito alla presentazione di offerte;

- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all'Impresa dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 come da documentazione conservata presso la Società;

- che i lavori in oggetto sono stati regolarmente finanziati

- che con verbale del 19/07/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori, in presenza dei presupposti di cui all'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- che a carico dell'Impresa Aggiudicataria non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del sopracitato decreto come da comunicazione antimafia liberatoria emessa in data 18/04/2023- prot. PR_PIUTG Ingresso 0017661_20230417 acquisita utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia ai sensi dell'art. 88 comma 1 del

D.lgs. sopra citato;

- che l'impresa aggiudicataria non è soggetta alla Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha meno di 15 dipendenti computabili ai sensi della predetta legge, come dalla medesima dichiarato in sede di gara e confermato con successiva autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa in data 25/09/2023 e, come si evince dal certificato dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara, prot. n. 56736 del 05/05/2023, acquisito agli atti. Si precisa che nel modello A.1.a il concorrente ha infatti dichiarato di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, in quanto occupa un numero di dipendenti pari a 14 computabili ai sensi della predetta legge. Tenuto conto che per le imprese del settore edile sono esclusi dal computo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto (Legge n. 247 del 24/12/2007 art. 1, comma 53 Settore Edile).

3) Nel medesimo modello A.1.a, ha inoltre dichiarato quanto segue:

- che rispetterà, in caso di aggiudicazione, l'obbligo di effettuare le assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, riservando almeno:

- il 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone con età inferiore ai 36 anni);

- sulla base del paragrafo 6 del Decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerato che il valore medio annuo dell'occupazione femminile, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, nel settore delle costruzioni, è attualmente pari al 7,3%, il 13% delle stesse all'occupazione

femminile (linee guida Anac approvate con D.M 7 dicembre 2022);

- che a carico dell'impresa aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale a seguito dei seguenti controlli:

- in relazione a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'Impresa Aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Pisa, i quali abbiano cessato il loro rapporto di lavoro pubblico da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti dell'impresa aggiudicataria, come da dichiarazione del 06/09/2023;

- che in conformità al dettato di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11/05/1991, la Società aggiudicataria del presente appalto è giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, in corso d'opera, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con nota del 31/08/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del sopracitato decreto;

- che come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), on line, avente validità sino al 03/01/2024, l'impresa aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS, INAIL e CASSA EDILE (se richiesta), in ottemperanza alle previsioni del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della vigente normativa regionale in materia;

- la stipula del presente contratto è soggetta a termine dilatorio, ai sensi dell'art.

32 c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, e non risulta la notifica di ricorsi avverso l'anzidetto provvedimento di aggiudicazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1) Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, affida all'impresa **B.M. COSTRUZIONI SRL** che come sopra legalmente rappresentata accetta, l'appalto dei lavori del DM N. 344 DEL 12.08.2020 – **PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI- CUP J51B20000700001 - PPI 2022 INTERVENTO N.246 - CIG 96775105E3 E CPV 45233120-6-**

2) i lavori dovranno essere eseguiti dall'appaltatore sulla base del progetto esecutivo, alle condizioni tutte della lettera di invito alla presentazione di offerte, del capitolato speciale d'appalto, degli elaborati progettuali, che integralmente si richiamano, dell'offerta presentata nonché del presente atto. All'uopo il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria mi dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio, sottoscritta dallo stesso, ove non allegata al presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'osservanza della stessa.

Art.2 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del presente atto viene fissato in € 153.069,94=(Euro Centocinquantatremila sessantanove/94), di cui € 139.193,99(Euro centotrentanovemila centonovantatre/99) per esecuzione lavori, €

13.875,95=(Euro tredicimila ottocostantacinque/95) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa.

Art.3 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) L'impresa si impegna sulla base dell'offerta ad ultimare i lavori di esecuzione nel termine contrattuale di n. 60 giorni (sessanta) giorni naturali e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2) Detto termine costituisce criterio di riferimento per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Art.4 - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti vigenti, nonché dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dalla consegna dei lavori

Art. 5 – PENALI

1) In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore è applicata la penale nella percentuale di uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, così come previsto dall'art. 113 bis comma 4 del D.lgs. 50/2016.

2) Per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine

contrattuale, è applicata la penale di cui al comma precedente.

3) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non risolva il contratto;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

4) La penale irrogata ai sensi del comma 3, lett. a) è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

5) La penale di cui al comma 3, lett. b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

6) La penale di cui al comma 3 lett. c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

7) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà all'escussione della cauzione prestata. In particolare si specifica che:

a) l'esecuzione dei lavori dovrà essere ultimata entro i termini perentori stabiliti al precedente articolo 3 in giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'1 per mille

dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi del CSA e così come previsto dall'art. 113 bis comma 4 del D.lgs. 50/2016.

b) La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

b) È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

c) Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

8) Si rinvia a quanto specificamente previsto dal capitolato speciale di appalto in materia di penali, anche con riferimento all'applicazione delle specifiche penali previste dall'art. 47 comma 6 del D.L. n.77/22 conv in L. n.108/21.

Art. 6 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si fa riferimento al capitolato speciale di appalto.

Art. 7 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1) Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento

dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della USL) in relazione ai casi dell'art. 14 d.lgs. 81/2008

fino alla relativa revoca.

2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, né per la disapplicazione delle penali.

4) In ogni caso le proroghe sono concedibili nel rispetto della tempistica stabilita dall'accordo di finanziamento allegato non materialmente al presente contratto (D.M. n. 344 del 12/08/2020 confluito nei fondi PNRR con DPCM del 28/07/2022)

ART. 8 ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

1) Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:

a) la formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verrà richiesto dal D.L., l'esecuzione delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

b) la fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna,

verifica, contabilità e collaudo lavori;

c) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

d) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

e) l'installazione della segnaletica e cartellonistica stradale di preavviso richiesta dai competenti uffici del Comune di Pisa al fine delle chiusure stradali e deviazioni della circolazione necessarie per l'esecuzione dei lavori;

f) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;

g) conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori e nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso della Stazione appaltante) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento

del transito, che la D. L. indicherà; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari;

h) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi di acqua;

i) la realizzazione di piste transitabili, dotate di idonea portanza ai mezzi d'opera, per l'accesso alle aree di lavoro non pavimentate e la loro rimozione con relativo ripristino dei luoghi al termine dei lavori;

j) prima di dare inizio a lavorazioni di scavi e demolizioni, l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire le lavorazioni con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione delle lavorazioni in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.C. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea la Stazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque

carico alla Stazione appaltante gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi

o condotte che si rendessero necessari;

k) la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente responsabilità ricadrà sull'appaltatore;

l) la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In particolare rimane a totale carico e spesa dell'Impresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi, approvati dalla D. L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico, qualunque ne siano le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non recuperabile;

m) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla D.L.; detto materiale dovrà, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche, nel rispetto della normativa in materia.

n) la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro accettabilità, restando a totale onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per ripristinare l'accettabilità dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse determinata dalla presenza di traffico;

o) l'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o comunque non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché dei cartelli di preavviso dei cantieri di

lavoro - ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ed al relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), per garantire la fruibilità delle strade in sicurezza. Ogni responsabilità derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadrà comunque sull'Appaltatore;

2) Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisorie, l'Impresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori;

3) Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovrà essere comunque in cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:

a) prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni;

b) getti in calcestruzzo e prelievo provini;

c) accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;

d) prove di carico sulle opere costruite;

e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali è necessaria la competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori.

4) Il direttore di Cantiere dovrà tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riporterà i risultati delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia,

5) le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i laboratori ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati,

6) le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti necessarie dalla D.L., le spese per le prove di carico, le spese per le prove di tenuta idraulica dei collettori e per la video ispezione dei collettori e per le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori disposizioni del presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto,

7) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L.

Art.9 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

1) Ai sensi dell'art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.

2) L'Appaltatore dovrà esporre sul luogo dei lavori, entro 15 gg. Dalla data di consegna lavori, un cartello indicante:

(a) la missione, la componente, e l'investimento PNRR, il finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell'intervento e il logo che verrà fornito dalla Direzione del Finanziamento e la Stazione Appaltante Comune di Pisa (soggetto attuatore):

(b) Oggetto dell'Appalto

(c) Importo a base d'asta e contrattuale

(d) Impresa Appaltatrice

(e) Numero e data del contratto di appalto,

(f) Progetto, Direzione Lavori e Assistenza

(g) Progettista e Coordinatore per la Sicurezza

(h) Responsabile di Cantiere

(i) Durata prevista delle lavorazioni

(l) Enti Finanziatori con specifica della data e della posizione di concessione.

(m) Nominativi delle imprese appaltatrici.

3) Il modello secondo cui dovrà essere redatto il cartello verrà fornito dalla Stazione Appaltante e la mancata apposizione dello stesso nei termini prescritti oltre a comportare una penale giornaliera pari a €. 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 10 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA PER IL RISPETTO DEI VINCOLI DNSH E OBBLIGHI MONITORAGGIO RUP

1) Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla check-list allegata non materialmente al presente contratto, nonché alle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30/12/2021 e n. 33 del 13/10/2022, il tutto come meglio

dettagliato nei documenti tecnici di gara (Relazione DNSH 00).

2) Al fine di garantire il rispetto del principio del DNSH, in conformità a quanto specificato nell'Allegato alla circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), con la firma del contratto l'impresa appaltatrice, con riferimento alla cantierizzazione dell'opera, assume gli obblighi contrattuali appresso definiti.

a) Redazione entro 10 giorni dalla stipula del contratto del Piano di gestione Ambientale di Cantiere, contenente l'analisi delle ricadute ambientali connesse alla cantierizzazione delle opere e degli interventi previsti dal progetto;

b) Impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;

c) Impiego di trattori e mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery), in particolare per i gruppi elettrogeni di cantiere, dotati di una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER5 (corrispondente all'Americano STAGEV). Al fine della verifica del rispetto di tali adempimenti l'impresa dovrà produrre alla DL i dati relativi alla tipologia di mezzi d'opera e gruppo elettrogeno impiegati.

3) Entro 10 giorni dalla stipula del contratto l'impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere nel quale siano indicate le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica, che potrà avvenire mediante allacciamento di cantiere all'acquedotto pubblico o con approvvigionamento da fonti esterne a mezzo di autobotti: in questo caso dovrà essere indicata e documentata la provenienza e qualità delle acque

approvvigionate in cantiere. Al fine della verifica del rispetto di tali adempimenti l'impresa dovrà produrre alla DL la documentazione attestante le modalità di approvvigionamento idrico del cantiere.

4) Almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere dovrà essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Al fine della verifica del suddetto adempimento l'impresa affidataria dovrà produrre i formulari di trasporto dei rifiuti con indicazione del recupero R1 – R13 e garantire che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel “Capitolo 17 – Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione” sia inviato a recupero (R1 – R13).

5) Per i materiali in ingresso nell'area di cantiere l'impresa non potrà utilizzare componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui all'Allegato XIV del regolamento REACH. Al fine della verifica del rispetto dell'adempimento, l'impresa dovrà produrre alla DL, prima dell'approvvigionamento in cantiere, le schede tecniche di tutti i materiali utilizzati.

6) Laddove necessario, entro 5 giorni dalla stipula del contratto l'impresa dovrà presentare all'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa apposita “Domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora di cantieri edili” secondo quanto stabilito all'art. 6.1 del “Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee” L'impresa, prima di poter dare inizio alle lavorazioni, dovrà produrre alla DL copia dell'acquisita autorizzazione temporanea in deroga ai limiti massimi di

immissione sonora.

7) Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list. L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

**Art. 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1) L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

2) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

3) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

4) Esso sono altresì responsabili in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5) per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso

di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

6) L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

7) Nel caso in cui in corso di esecuzione, l'appaltatore vari il numero dei dipendenti occupati, lo stesso è assoggettato agli obblighi indicati agli artt. 47 commi 3, 3bis del D.L. 31.05.2021 n. 77 conv. con modificazioni dalla L. 29.07.2021 n. 108 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" dalla data di stipula del contratto,

8) Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

9) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

10) Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, potranno essere considerate

dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

11) Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici

ART. 12 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

L'impresa esecutrice, le imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subcontratti di cui all'art. 105 c.2 del D.lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART 13 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori e le somministrazioni oggetto dell'appalto saranno pagati con i prezzi dedotti dall'offerta. I lavori a misura verranno contabilizzati sulla base delle effettive lavorazioni eseguite.

ART. 14 - CONTABILITA' DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, indicati nel DUVRI non sono soggetti al ribasso d'asta. In ciascun SAL dovrà essere prevista la quota degli oneri della sicurezza relativa alle lavorazioni contabilizzate.

ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIA

1) L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.

136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

2) Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii. La Stazione Appaltante verifica il rispetto dell'obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, l'Appaltatore provvede al deposito presso la Stazione Appaltante dei contratti di subappalto e dei subcontratti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

3) L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4) Le parti del presente contratto assumono gli obblighi relativi alla c.d. "Fattura elettronica" derivanti dall'applicazione dell'art.25 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito in legge dalla Legge 23 giugno 2014 n.89, e del D.M. 3 aprile 2013 n.55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente "codice univoco ufficio": **UF5YHL**.

5) Le parti dichiarano che il presente appalto è identificato dai seguenti codici: CUP J51B21000980001– CIG 9776396931. Tali codici dovranno essere

riportati anche sulle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e dai subcontraenti di cui al precedente punto 2), ai sensi dell'art.1 – commi 909–928, della Legge 27 dicembre 2017 n.205.

6) Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000 e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha comunicato con note in data 25/09/2023 gli estremi del conto corrente bancario dedicato, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che le persone delegate ad operare su tale conto corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei lavori di cui all'oggetto, è il [REDACTED]

7) l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

Art. 16 - ANTICIPAZIONE

1) In base a quanto stabilito dall'art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016, è prevista un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

2) L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3) Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia fidejussoria n. [REDACTED] del 24/07/2023 con la Compagnia assicurativa [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di € 32.168,06 (Euro

trentaduemila centosessantotto/06) somma garantita in linea capitale, maggiorato del tasso di interesse legale.

4) L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016

Art.17 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1) Le lavorazioni saranno pagate mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta l'importo netto delle lavorazioni eseguite, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,raggiungono un importo lavori pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza.

2) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui è tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria comunale, che non è tenuta a dare alcuna comunicazione. È onere dell'appaltatore verificare l'avvenuto pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità previste.

4) Nel caso di pagamento in un'unica soluzione, a seguito dell'emissione certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura, la quale non potrà essere liquidata prima della presentazione della garanzia di cui all'art. 22

5) L'emissione di ogni certificato di pagamento/conformità è subordinata:

a) all'acquisizione del D.U.R.C. dell'appaltatore e dei subappaltatori;

b) alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la sicurezza, laddove nominato):

c) alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista. Alle fatture quietanzate dovrà essere allegata la dichiarazione del subappaltatore / cottimista circa il pagamento da parte dell'appaltatore del compenso definito nel contratto stipulato tra le parti;

d) alla verifica che l'Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore o al cottimista gli oneri della sicurezza al lordo del ribasso. L'appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore / cottimista circa il pagamento da parte dell'appaltatore degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto / cottimo, definiti nel contratto stipulato tra le parti;

e) alla verifica di quanto previsto relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore / subappaltatore. L'appaltatore dovrà inviare alla Stazione Appaltante una dichiarazione, sottoscritta da tutti i dipendenti dell'appaltatore impiegati nell'esecuzione del contratto, nella quale

si attesta che gli stessi hanno ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzione fino al mese antecedente la data del S.A.L. Il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, presentare analogha dichiarazione relativamente ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione delle opere subappaltate.

f) alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore del formulario di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 attestante la regolarità del conferimento dei rifiuti.

g) alla produzione da parte dell'impresa della documentazione necessaria ad attestare il rispetto degli obblighi contrattuali di cui al precedente art. 11.

Art. 18- CONTO FINALE

1) Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.

2) Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo/conformità.

3) A meno di eccezioni e riserve, l'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto finale firmato per l'accettazione.

4) Restano salve le previsioni di cui agli artt. 200, 201 e 202 e l'art. 237 del D.P.R. n° 207/2010 per il CRE.

Art.19- MODALITA' E TERMINI DEL COLLAUDO

1) Il collaudo dei lavori e il certificato di regolare esecuzione sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste nel titolo X del D.P.R. n° 207/2010. (art. 102 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

2) La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere eseguite o parte delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di collaudo, qualora ricorrano necessità dalla stessa discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata è effettuata nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 230 del D.P.R. n° 207/2010. La stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere prese in consegna, restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

3) Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori stessi ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Art. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'Impresa aggiudicataria ha stipulato polizza fideiussoria n. [REDACTED] del 24/07/2023, con la Compagnia [REDACTED] di € 6.122,80 (Euro seimila centoventidue/80), pari al 4% (quattro per cento) dell'importo contrattuale avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, in quanto in possesso di certificazione di sistema qualità UNI ISO 9001:2015, come certificazione n. 282487-2019-AQ-ITA-ACCREDIA emesso da DNV – Business Assurance il 24/01/2019 con validità fino al 24/01/2025 e dell'ulteriore 20% essendo in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015 come da certificazione n. SCA 21-387 emessa da APAVE Certification il 31/03/2021 valida fino al 30/03/2024.

2) La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le

modalità indicate nel citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e quindi a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo opera automaticamente. L'appaltatore ha diritto di ricevere stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica attestanti il raggiungimento della percentuale di lavoro eseguito. Relativamente all'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, la cauzione è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte per i motivi di cui ai commi 3) e 4). In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all'Appaltatore. La cauzione dovrà essere reintegrata nei termini e per le entità di cui al comma 2).

Art. 21 - GARANZIE

1) L'impresa, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha stipulato e consegnato polizza RCT n. [REDACTED] del 24/07/2023 con la Compagnia [REDACTED] per la somma garantita corrispondente all'importo contrattuale e alla relativa IVA applicata a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per la somma di € 168.376,93 (centosessantottomila trecentosettantasei/93).

2) La polizza di cui sopra copre anche le responsabilità civile della Stazione Appaltante per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 500.000,00

3) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

4) L'impresa ha altresì presentato una ulteriore polizza RCTO n. [REDACTED] stipulata con [REDACTED] il 30/11/2022 con un massimale per sinistro di € 1.500.000,00, con il limite di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato.

5) Le predette polizze assicurative sono state preventivamente accettata dalla stazione appaltante e trasmesse a questa prima della stipulazione del

contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa sia avvenuta prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza è stata trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.

6) L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

7) Qualora vengano disposte proroghe di durata per l'esecuzione dei lavori che eccedano la validità temporale di detta polizza, l'Appaltatore dovrà provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura assicurativa. La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

9) Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. 22 - FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

1) L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione ed entro i novanta giorni successivi, una fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata è data dall'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Si intende per rata a saldo l'importo dell'ultimo certificato di pagamento e quindi non può intendersi come rata di saldo la liquidazione operata dal collaudatore.

2) La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché l'appaltatore non trasmette la fidejussione. La mancata produzione sospende il termine di cui all'art. 235, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dalla emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procede allo svincolo della fidejussione.

Art. 23 - SUBAPPALTO

1) L'eventuale subappalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 108/2021.

2) Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare:

- i lavori della categoria OS10 al 10,50% sull'importo contrattuale;
- realizzazione asfalti al 15,65% sull'importo contrattuale;
- posa in opera cordoni al 2,65% sull'importo contrattuale;

4) In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

5) L'appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

6) Il subappaltatore è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e

prestazionali previsti nel contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

7) L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione: Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti; copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dalla L.108/2021;

b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione

d) L'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.

e) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

f) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

2) L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

3) Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidate a comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

9) Prima dell'eventuale autorizzazione al subappalto, il RUP dovrà altresì acquisire il PASSOE su AVCpass del subappaltatore, effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché rendere le medesime dichiarazioni del concorrente in materia di PNRR con riferimento all'art. 47 D.L. 77/21 conv. L. 108/2021 e in ordine al rispetto dei principi CAM e DNSH.

Art. 24 -CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1) È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2) È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50

Art. 25 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) La facoltà di recesso della Stazione Appaltante e la risoluzione del contratto sono disciplinati, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 108 e segg. del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Regolamento di

esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5

ottobre 2010 n. 207 per le parti in vigore, e dal capitolato speciale d'appalto, già in precedenza richiamato.

2) La Stazione Appaltante procederà altresì immediatamente al recesso dal presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge dalla Legge n. 120/2020, qualora dalla documentazione pervenuta successivamente alla stipula del presente atto risulti l'esistenza di una causa interdittiva di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. od in ogni caso, condanne che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3) Sono specificatamente indicate come cause di risoluzione e recesso, oltre alla sopravvenuta perdita in corso di esecuzione dei requisiti d'ordine generale e speciale di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, anche quelle dipendenti dal recepimento dell'art.80 comma 4 del codice appalti per la parte modificata dalla legge n. 120/2020, in relazione alle quali la Stazione appaltante, si riserva di adottare in autotutela, previo contraddittorio con la ditta, nell'ipotesi che emergano pendenze non definitivamente accertate gravi, e che il RUP le abbia valutate motivatamente, tali da compromettere l'affidabilità dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto, fatto salvo il pagamento delle opere fino al momento eseguito.

4) L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

5) Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, nonché da quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:

-- mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da rendersi all'autorità giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;

-- violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il collaboratore o il dipendente dell'impresa persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

-- in caso di regali ed altre utilità, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo, o delle altre utilità, e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività in connessione con il contratto di appalto;

-- violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della prevenzione della corruzione e dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pisa di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del citato Codice;

-- nell'ipotesi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora l'interessato non abbia informato preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione individuato dall'appaltatore;

-- nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c), del citato Codice, qualora l'atto, affermazione, comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni più favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilità o immagine, oppure ad acquisire vantaggi o agevolazioni di qualsiasi natura.

6) Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con delibera G.C. n. 179 del

05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, nonché quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 e in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice l'appaltatore individua il Sig. Massimo Bernardini già sopra generalizzato, quale referente per la prevenzione della corruzione. L'impresa si è impegnata, inoltre, a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.

7) Costituisce, infine clausola di risoluzione per inadempimento l'inosservanza degli impegni assunti specificamente per scritto dall' O.E., in fase di partecipazione alla gara nel modello **Allegato A.1.a**.

8) Nello specifico, l'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

9) L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buonuscita dei lavori;

c) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

e) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi previsti in materia di subappalto del presente contratto;

f) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

h) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108,fermo restando il pagamento delle penali;

i) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%

l) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera,in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

n) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

o) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

p) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto,

10) La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

11) L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in

qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utiliesistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

12) Costituiscono, infine clausole di risoluzione per inadempimento l'inosservanza degli impegni assunti specificamente per scritto dall' O.E., in fase di partecipazione alla gara nel modello Allegato A.1.a., nell'allegato "CLAUSOLE" alla determina a contrarre.

Art. 26 – MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

1) La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.

2) In deroga all'art. 106 comma 1 lett. a) quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 27.01.2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata.

3) L'istanza di compensazione deve avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;

essere presentata dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4; comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata documentazione ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

4) Si precisa che, in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

5) Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU".

6) La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute. Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

7) Al presente contratto si applicano le normative e circolari anche sopravvenute specificamente riferite alla misura PNRR in materia di prezzari, revisione prezzi, rimodulazione quadro economico ed eventuale accesso al fondo per le opere indifferibili a sostegno dei maggiori oneri per revisioni

prezzi.

Art. 27 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

1) L'impresa è resa edotta in ordine alla necessità di fatturare secondo le indicazioni riportate di seguito:

- Titolo del progetto;

- Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

- Numero della fattura;

- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);

- Estremi identificativi dell'intestatario;

- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);

- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;

- CUP del progetto;

- CIG della gara (ove pertinente);

- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

2) Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e CUP), dovrà essere prodotto un apposito Atto di riconducibilità della documentazione (DSAN), firmato dal RUP e/o da altro referente istituzionale identificato dal Soggetto attuatore in cui si attesti che la documentazione di progetto afferisce all'intervento finanziato dal PNRR.

Art. 28 - PAGAMENTI

1) I termini di pagamento sono indicati all'art. 113-bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii . Resta fermo quanto previsto, in via transitoria, dall'art. 8 comma 4 lett.a) Legge 120/2020.

2) All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3) Resta fermo quanto previsto dal D.Lgs.n.192/2012. La data dell'arrivo è quella di ricevimento della cd. Fattura elettronica da parte del Comune di Pisa.

Art. 29 - ALLEGATI

1) È allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il capitolato speciale d'appalto" Allegato A".

2) Fanno parte del presente contratto ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Accordo di concessione finanziamento

- elaborati progettuali del progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante,comprensivo del piano di sicurezza;

- offerta economica;

- computo metrico;

- elenco dei prezzi unitari soggetti a ribasso

- Il cronoprogramma;

- I piani di sicurezza ed i suoi allegati

- la dichiarazione di impegno prodotta in fase di presentazione dell'offerta, allegato A.1.a;

- la dichiarazione di antiriciclaggio e di assenza di conflitto di interesse.

Art. 30 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di contrasto fra i documenti tecnici contrattuali, o all'interno degli stessi, sarà valida l'interpretazione più favorevole data dal Responsabile del Procedimento a salvaguardia delle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

ART. 31 - MISURE ANTICORRUZIONE

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione

Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, offerta di protezione, nonché di ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro collaboratore.

Art. 32 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016, sono deferite al giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

Art.33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il Comune di Pisa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) -GDPR, informa l'Impresa Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2) L'impresa appaltatrice dichiara di aver preso visione dell'informativa estesa sul trattamento dei dati personali reperibile alla pagina:
<https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezione-dati.html>

Art. 34 - SPESE CONTRATTUALI

1) Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice, la quale è soggetta alle norme previste dal D.P.R. 633/1972.

2) Il presente atto verrà registrato per acquisire data certa del medesimo e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R.131 del 26/04/1986.

Art. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le previsioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore.

Letto, approvato, sottoscritto in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii.:

Pisa, sede comunale F.to per il Comune di Pisa **Arch. Fabio Daole** (firma digitale)

Pisa, sede dell'Impresa F.to per l'Impresa **Sig. Massimo Bernardini** (firma digitale)




COMUNE DI PISA

Direzione 14

Programmazione LL.PP. - Edilizia Pubblica - Sport - Attività Produttive

**CICLOPISTA URBANA
CNR - VIA MATTEUCCI
Lotto 1**

Progetto esecutivo



RUP: Ing. Daisy RICCI

Progetto : Arch. Cristiana CRISTIANI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ultimo aggiornamento:

Settembre 2022

COMUNE DI PISA

Provincia di Pisa

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE CICLOPISTA URBANA
CNR - VIA MATTEUCCI

1° LOTTO

PROGETTO

Arch. CRISTIANA CRISTIANI

Pisa, settembre 2022

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, come meglio descritto negli elaborati grafici di progetto, ha per oggetto i lavori per la realizzazione del primo lotto della ciclopista urbana CNR - Via Matteucci con realizzazione nuova pista ciclabile bidirezionale lato strada e nuovo marciapiede in posizione arretrata lungo la recinzione del CNR, con demolizione pavimentazione marciapiede, sbancamento e riempimento in materiale arido, posa di cordonato laterale in cls, getto soletta armata in cls, pavimentazione in masselli autobloccanti per il marciapiede e in manto d'usura bituminoso per la pista ciclabile, segnaletica orizzontale e verticale. I lavori comprendono lo spostamento dei pali dell'illuminazione pubblica su Via Volpi, la predisposizione dell'attraversamento semaforizzato di Via Luzzatto, il rialzamento degli impianti pubblicitari esistenti. I lavori comprendono inoltre un complesso di interventi di segnaletica orizzontale e verticale con localizzati ripristini delle pavimentazioni e resinatura dei tappeti per il collegamento ciclabile con Via Matteucci, da Via Valgimigli attraverso il parco "delle Torri".

Le opere che formano oggetto dell'appalto si possono così schematicamente riassumere:

- Demolizione marciapiede esistente;
- Costruzione di pista ciclabile e di nuovo marciapiede per una lunghezza di circa ml.300 circa
- Spostamento e adeguamento rete di illuminazione Pubblica;
- Predisposizione opere per nuovo impianto semaforico a chiamata;
- Segnaletica Verticale e Orizzontale conforme al codice della strada.

Salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione dei lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme C.N.R.-U.N.I. 10004 10005-10006-10007.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori.

Articolo 2 AMMONTARE DELL'APPALTO – QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nell'appalto ammonta a € 150936,88 (Euro centocinquantamilanovecentotrentasei/88) di cui oneri per la Sicurezza Dlgs 50/2016 euro 7.033,54 (settemila trentatre/54 euro) e lavori in economia euro 6.842,41 (seimilaottocentoquarantadue/41) non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dal seguente prospetto:

Cat.	Cod. cat.	Descrizione lavorazioni	importo per l'esecuzione dei lavori	Percentuale delle lavorazioni a corpo	importo per l'esecuzione delle lavorazioni in economia	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	totali categoria
PREVALENTE	OG 3	Lavori a misura	130.520,88	-	-	6.073,58	142519,94
		Lavori a corpo	-	-	-	-	
		Lavori in economia	-	-	5.919,48	-	
SCORPORABILE	OS 10	Lavori a misura	20.416,00	-	-	950,96	22.292,89
		Lavori a corpo	-	-	-	-	
		Lavori in economia	-	-	925,93	-	
		Totali	150.936,88	-	6.845,41	7.030,54	164.812,83
		Totale a base d'asta	164.812,83				

	Descrizione lavorazioni	importo per l'esecuzione dei lavori	Percentuale delle lavorazioni a corpo	importo per l'esecuzione delle lavorazioni in economia	importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	totali categoria
	Lavori a misura	150.936,88			7.030,54	
	Lavori a corpo	-			-	
	Lavori in economia	-	-	6.845,41		
		150.936,88		6.845,41	7.030,50	164.812,83
	Totale a base d'asta	164.812,83				
	P = categoria prevalente					
	S = categoria scorporabile					

Le categorie indicate nel suddetto quadro costituiscono i "gruppi di categorie" ritenute omogenee intese come lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui sopra.

La ditta dovrà possedere i requisiti relativi alla categoria prevalente OG3.

Articolo 2 DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE AUTORIZZATE A RISCOUTERE

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate al domicilio al numero dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione di domicilio. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Detta comunicazione deve inoltre indicare alla Stazione Appaltante le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e rilasciare quietanza per le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Le persone indicate devono coincidere con quelle previste in contratto, ogni successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante, in difetto questa non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

Articolo 3 TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DURATA DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'ultimazione dei lavori entro 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Alla conclusione dei lavori la ditta dovrà fornire, oltre alla dichiarazione di conformità, il certificato di collaudo degli impianti.

Articolo 4 PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a Euro 200,00 (duecento) al giorno.

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Articolo 5 NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI

I prezzi indicati in Elenco ed in Analisi Prezzi sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisorio per macchinari, attrezzature, consumi, trasporti, manodopera, lavorazione e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori

nel modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli dell'Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi, nonché dell'utile dell'Impresa e di ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa dalle leggi vigenti e dal presente Capitolato. Tutte le opere saranno contabilizzate a misura, eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione Lavori e valutate sempre in base ai prezzi dell'Elenco Prezzi.

Le dimensioni di ogni opera dovranno corrispondere a quelle prescritte ed ordinate.

Articolo 6 NATURA DELL'INCARICO

La fornitura è eseguita dall'Appaltatore con gestione a proprio rischio, con impiego di propri mezzi, di propri capitali e di proprie attrezzature e materiali, avvalendosi di personale alle proprie dirette dipendenze, regolarmente assunto, retribuito ed assicurato.

L'Appaltatore è interamente responsabile del pagamento delle tasse e degli oneri sociali previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali (o da contratti sindacali equivalenti).

L'Appaltatore deve tenere indenne il Committente riguardo ad eventuali richieste di risarcimento e responsabilità derivanti dal mancato pagamento delle suddette tasse, tariffe, oneri o imposte, nonché dalle eventuali penali ed interessi dovuti al pagamento ritardato o all'inesattezza delle informazioni.

Articolo 7 PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori che verranno emessi al raggiungimento di un importo lavori pari ad almeno il 20% dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC;
- b) all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

Articolo 8 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 9 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara da prestarsi sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Articolo 10 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi (180 giorni) oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale al Committente prima della formale sottoscrizione del contratto secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Approvato il certificato di regolare esecuzione od il certificato di collaudo tecnico amministrativo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Articolo 11 REVISIONE DEI PREZZI

- 1) Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs.50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo, dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
- 2) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
- 3) Fino al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs.50/2016, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel prezzo dei singoli materiali da costruzione, superiore al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In tal caso il Responsabile del Procedimento conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
- 4) Fino al 31 dicembre 2023 sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
- 5) Le compensazioni di cui sopra non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- 6) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 12 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, dal D.Lgs. 50/2016, dal d.m. 145/2000 e dal D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore, dalla legge Regione Toscana n. 38/2007, così come modificata dalla Legge Regione Toscana n. 13/2008, è regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Articolo 13 DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

12.1 Pagamento delle retribuzioni

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- 1) In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedervi entro quindici giorni.
- 2) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
- 3) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

12.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

- 7) Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo quanto disposto dall'art. 31 della legge 98/2013, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori. In caso di inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'esecutore o del subappaltatore impegnati nell'esecuzione dell'appalto la Stazione appaltante procederà secondo l'art. 30 co. 6 del Dlgs 50/2016. Tali inadempienze potranno dar luogo, nei casi di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto.
- 8) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30 c. 5 bis del D. Lgs. 50/2016, sospenderà il pagamento e chiederà espressamente agli Enti di specificare l'importo dovuto. Nel caso l'irregolarità riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o più subappaltatori, la sospensione sarà riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sarà effettuato solo dopo la comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell'avvenuta corresponsione da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della vertenza.
- 9) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il Subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

12.3 Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro

- 1) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
- 2) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.
- 3) In ogni momento il Direttore dei Lavori (e il Coordinatore della Sicurezza, laddove nominato) e, per suo tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 D.L. 112/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 4) Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008.
- 5) Inoltre diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
- 6) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
- 7) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

Articolo 14 PIANI DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice dovrà redigere e consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di cui alla lett. a). Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui alla lett. e) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il

raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e c), comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 alle imprese che eseguiranno i lavori.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Articolo 15 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, è obbligato a fornire alla Stazione appaltante:
 - a. la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all'allegato XVII del predetto decreto;
 - b. l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
 - c. una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
 - d. una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.
- 2) Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore.
- 3) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

Articolo 16 SMALTIMENTO RIFIUTI

- 1) L'appaltatore provvederà alla rimozione dei rifiuti, comunque classificati, alla loro selezione e cernita, all'eventuale deposito temporaneo in cantiere e al loro carico e consegna a impianto autorizzato per lo smaltimento/trattamento. La ditta appaltatrice dovrà dichiarare preliminarmente all'inizio delle attività i mezzi meccanici che saranno utilizzati e gli impianti di destinazione finale dei rifiuti da smaltire, indicando i percorsi che si intendono seguire. Durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice dovrà inoltre seguire le indicazioni eventualmente impartite dal personale tecnico del Comune appaltante o del personale tecnico da questo incaricato.
- 2) Tutti gli oneri connessi con il conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, compreso l'eventuale pagamento dell'ecotassa e di ogni altra imposta e/o contribuzione dovuta a qualsiasi titolo per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti, sono a totale carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con il relativo prezzo d'appalto, anche dove non esplicitamente indicato nella voce di lavorazione.
- 3) La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente e alla salute dell'uomo.
- 4) La classificazione dei rifiuti sarà a carico dell'impresa aggiudicataria. I rifiuti si intendono classificati in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 ed a tale classificazione è tenuto l'Appaltatore anche attraverso gli accertamenti analitici necessari con spese ed oneri a proprio carico incluse nel prezzo dell'appalto.
- 5) Sono a totale carico del contraente anche gli obblighi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa e competente previo parere dell'ARPAT, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti o, se più restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.
- 6) Per effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la destinazione in differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave coltivate o la ricollocazione in altro sito autorizzata a qualsiasi titolo dall'autorità amministrativa competente, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali.
- 7) Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilità del materiale (provenienza, quantità e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte dell'utilizzatore.
- 8) In ogni altro caso i prodotti dell'attività di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il recupero o smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.

- 9) I rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati rifiuti speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006. Per essi è vietata l'immissione diretta nell'ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti autorizzati.
- 10) Lo smaltimento andrà effettuato a cura e a spese della Ditta aggiudicataria, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia. Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. La Ditta dovrà consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento al Comune.
- 11) In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento la ditta trasportatrice ha l'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovrà essere prodotta all'ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarità del conferimento. La consegna del documento avverrà entro sette giorni dal conferimento. Inoltre con cadenza giornaliera dovranno essere presentati all'ufficio di D.L. le copie dei formulari redatti in partenza (non firmati cioè dal destinatario) il giorno precedente, annotandoli su apposito registro (anche in formato elettronico), indicando la quantità presunta del materiale caricato.
- 12) Fino a quando la copia conforme di cui sopra (firmata dal destinatario) di cui sopra non sarà consegnata all'ufficio di direzione dei lavori l'intera voce relativa allo scavo o demolizione o smantellamento non sarà inserita in contabilità.
- 13) Durante le operazioni di scavo, movimentazione o deposito temporaneo nell'area di cantiere, in caso di sospetta presenza di rottami di manufatti e/o materiali contenenti amianto, cemento amianto e vinil amianto (lastre, canne fumarie, serbatoi di acqua, piastrelle, ecc.), si dovranno assumere comportamenti che evitino sia la contaminazione dell'uomo che la dispersione di fibre in ambiente. Pertanto dopo una preliminare messa in sicurezza dell'area, ogni frammento sospetto di essere composto con fibre di amianto dovrà essere irrorato con soluzione vinilica colorata mediante pompa a bassa pressione. Successivamente confezionati su bancali con telo in polietilene di 20 micron di spessore o telo normale doppio e sigillati con nastro adesivo ad alta tenuta etichettato con le diciture di rifiuto contenente amianto. Le operazioni di irrorazione e confezionamento dovranno essere effettuate da operatori classificati esposti a rischio amianto e sottoposti a specifica formazione e sorveglianza sanitaria con utilizzo dei D.P.I. previsti.
- 14) L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della Ditta nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Fatti salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune appaltante.

Articolo 17 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Costituiscono ulteriori oneri a carico del soggetto attuatore:

- Prevedere l'impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica. Dovrà essere privilegiato l'uso di mezzi ibridi (elettrico - diesel, elettrico - metano, elettrico - benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore. I trattori ed i mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V). Presentare dati dei mezzi d'opera impiegati. Inoltre dovrà essere garantito il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere;
- Indicare le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica adottando soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento e/o protezione;
- Redigere il Piano di Gestione Rifiuti che dovrà dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel "Capitolo 17 - Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione" sia inviato a recupero (R1 a R13);
- Attivare la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017 o in caso di non attivazione indicarne le motivazioni;
- Presentare Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";

- Per i materiali in ingresso nell'area di cantiere l'impresa affidataria non potrà utilizzare componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui all'Allegato XIV del regolamento REACH;
- Redigere il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) per la gestione ambientale del cantiere l'impresa affidataria;
- Nel caso in cui l'area di cantiere dovesse essere collocata in aree di pericolosità geologica-idrogeologica-idraulica: redigere la relazione Geologica e Idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestante l'assenza di condizioni di rischio, con verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato ed eventuale identificazione dei necessari presidi di adattabilità da porre in essere;
- Presentare, laddove necessario, "Domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora di cantieri edili" secondo quanto stabilito all'art. 6.1 del "Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee" e produrre il documento di deroga al rumore, se necessaria;
- Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati.

Articolo 18 DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE AUTORIZZATE A RISCOUTERE

- 1) L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate al domicilio al numero dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione di domicilio. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
- 2) Detta comunicazione deve inoltre indicare alla Stazione Appaltante le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e rilasciare quietanza per le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Le persone indicate devono coincidere con quelle previste in contratto, ogni successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante, in difetto questa non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

Articolo 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

- 1) Entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- 2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere

coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

- 3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Articolo 20 CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO

- 1) Nella condotta dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.
- 2) Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.
- 3) L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, ove mai dovesse occorrere, svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dal Comune o dagli altri Enti ad altre Ditte. Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte suddette, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi previsti dal presente capitolato e dovrà anche dare in uso gratuito le strutture provvisorie esistenti in cantiere.
- 4) L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
- 5) L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le circostanze e l'estensione dei cantieri, si dimostrerà necessario.
- 6) Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l'apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.
- 7) Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo fax con rapporto positivo di trasmissione fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dell'ordine di servizio.
- 8) L'appaltatore ha l'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.
- 9) Laddove l'Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, è prevista l'applicazione di una penale nella misura prevista dal contratto per ciascun inadempimento.
- 10) In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 21 SUBAPPALTO

- 1) È vietato all'appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante. È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
- 2) La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei seguenti casi:
 - Quando il subappaltatore o cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

- In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi l'importo dovuto al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori sarà determinato sulla base del contratto di subappalto e sarà corrisposto dalla Stazione appaltante, mediante trattenuta sui SAL relativi o mediante escussione della polizza fideiussoria.

- 3) L'Appaltatore potrà subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all'atto dell'offerta.
- 4) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 22 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1) L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 2) All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà comprovare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, fornire la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità tecnico-professionale.
- 3) La stazione appaltante, prima dell'autorizzazione al subappalto, provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prevista all'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007. In particolare, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), verrà verificato il rispetto degli adempimenti previsti all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e dal presente capitolato.
- 4) Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dal presente capitolato.
- 5) Il subappaltatore dovrà:
 - 5.1. redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;
 - 5.2. informare / formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con l'esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.
- 6) Per ciascun pagamento all'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore della Sicurezza).
- 7) In caso di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza da parte degli eventuali subappaltatori verranno applicate all'appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto previsti dal presente capitolato. Laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 il contratto è risolto di diritto come previsto dal presente capitolato.

Articolo 23 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e l'Appaltatore dovrà a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori. Le modifiche contrattuali e le varianti sono regolate da quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 24 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

- 1) Il contratto potrà essere risolto:
 - 1.1. nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

- 1.2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - 1.3. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
 - 1.4. inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui all'art. 4 del presente capitolato;
 - 1.5. mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 5 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - 1.6. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - 1.7. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - 1.8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
 - 1.9. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;
 - 1.10. nel caso in cui l'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - 1.11. nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative previste dal contratto d'appalto;
 - 1.12. nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza;
 - 1.13. impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - 1.14. negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.
- 2) La Stazione Appaltante procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere con le modalità indicate all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 25 RISOLUZIONE DI DIRITTO

- 1) La Stazione Appaltante risolverà il contratto di diritto nei seguenti casi:
 - 1.1. qualora a carico dell'Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
 - 1.2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 1.3. nel caso di provvedimenti interdittivi ex art. 14, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 emessi nei confronti dell'appaltatore (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;
 - 1.4. qualora l'Appaltatore abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;
 - 1.5. nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);
 - 1.6. nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale.;
 - 1.7. emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 e dagli artt. 2 e seguenti della legge n. 575/65;
 - 1.8. qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici sentenza passata in giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
- 2) L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore Tecnico, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

Articolo 26 RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

- 1) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - 1.1. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - 1.2. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1.2.1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 1.2.2. l'eventuale maggiore costo derivato dall'eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a base d'asta dovranno essere maggiorati;
 - 1.2.3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
- 3) I provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all'Osservatorio per i contratti pubblici.

Articolo 27 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 c.c.